

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/525 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2015

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione ⁽²⁾ fissa norme relative al livello accresciuto di controlli ufficiali da effettuare sulle importazioni di mangimi e alimenti di origine non animale elencati nel suo allegato I («l'elenco») nei punti di ingresso ai territori di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004.
- (2) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 669/2009 dispone che l'elenco debba essere sottoposto a riesame periodico, almeno trimestralmente, prendendo in considerazione almeno le fonti di informazione indicate in tale articolo.
- (3) I recenti, gravi incidenti verificatisi sul mercato degli alimenti, notificati con il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF), i risultati degli audit effettuati in paesi terzi dall'Ufficio alimentare e veterinario nonché le relazioni trimestrali sulle partite di mangimi e alimenti di origine non animale presentate dagli Stati membri alla Commissione ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 669/2009 evidenziano la necessità di modificare tale elenco.
- (4) In particolare, per partite di mandorle originarie dell'Australia, di pistacchi originari degli Stati Uniti e di albicocche secche originarie dell'Uzbekistan, le pertinenti fonti di informazione indicano l'emergere di nuovi rischi che richiedono l'introduzione di un livello accresciuto di controlli ufficiali. È pertanto opportuno inserire nell'elenco una serie di voci relative a tali partite.
- (5) È inoltre necessario modificare le note dell'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009, per garantire che i controlli effettuati dagli Stati membri ai sensi di tale regolamento riguardino almeno gli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 ⁽³⁾, i quali possono essere analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS. È anche opportuno mantenere le note relative ad alcuni antiparassitari non elencati in tale programma di controllo o che, per essere analizzati, possono richiedere, in uno o più Stati membri, un metodo monoresiduo.
- (6) Per ragioni di coerenza e di chiarezza, è opportuno sostituire l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 con il testo di cui all'allegato del presente regolamento.
- (7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 669/2009.
- (8) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione del 24 luglio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE (GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

